PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3179** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Atto di indirizzo e coordinamento: approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità.

Il giorno **30 Dicembre 2010** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALBERTO PACHER**
	ASSESSORI	**MARTA DALMASO**
		MAURO GILMOZZI
		LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
		TIZIANO MELLARINI
		ALESSANDRO OLIVI
		FRANCO PANIZZA
		UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede, all'articolo 8, il trasferimento ai comuni - con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità - delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
All'articolo 9 la medesima legge prevede che, nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia eserciti il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; il citato articolo prevede inoltre che, nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia possa procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali.

La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) all'articolo 9 dispone in materia di programmazione sociale prevedendo al primo comma che gli enti locali e la Provincia elaborino i propri strumenti di programmazione mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali avvalendosi, nel processo di programmazione, rispettivamente dei Tavoli territoriali e del Comitato provinciale per la programmazione sociale. Al secondo comma del citato articolo 9 è previsto che la programmazione sociale si esplichi mediante l'adozione del piano sociale provinciale e dei piani sociali di Comunità, in una dinamica di interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di Comunità si conformano agli atti di indirizzo contenuti nel piano sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva ed aggiorna il piano sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai vigenti piani sociali di Comunità.

In materia di integrazione sociosanitaria la recente legge n. 16 del 2010 (Tutela della salute nella provincia di Trento) detta disposizioni specifiche che si accordano con quanto già disposto in materia dalla legge sulle politiche sociali. La lettura combinata delle due leggi permette quindi di delineare l'organizzazione dei soggetti istituzionali coinvolti nella promozione dell'integrazione sociosanitaria, che si articola su due livelli: uno provinciale ed uno di Comunità/distretto.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia e le Autonomie Locali, in data 29 ottobre 2010, è stato siglato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 che all'allegato 2 *Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali trasferite alle Comunità* prevede che entro l'anno 2010, con l'approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità, verranno definiti in linea tecnica dal Comitato per la programmazione sociale ed approvati di seguito dalla Giunta Provinciale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, gli ambiti di attività entro i quali le Comunità potranno programmare le loro strategie per l'anno 2011. In tali linee guida saranno enucleate le attività ascrivibili all'area dell'integrazione sociosanitaria nonché le prestazioni che, in campo socio-assistenziale, rimarranno in capo alla Provincia in quanto di livello sovra-territoriale e per le quali risulta più economica una gestione unitaria.

Il Comitato provinciale per la programmazione sociale, costituito con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1586 di data 25 giugno 2009, ha il compito di

formulare alla Giunta provinciale la proposta di piano sociale provinciale. Esso ha proceduto per via incrementale avviando la costruzione del piano sociale provinciale attraverso l'elaborazione di Linee guida per la redazione dei piani sociali di Comunità, quale atto di indirizzo per le Comunità, nell'ottica di un'interazione e un aggiornamento reciproco dei livelli programmatori provinciale e locale, al fine di permettere la valorizzazione del livello di programmazione territoriale delle politiche sociali in attuazione dei principi contenuti nella normativa relativa alla riforma istituzionale.
In data 23 novembre 2010 il Comitato ha quindi approvato a maggioranza il documento "Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità" (di seguito definito "Linee guida").

Successivamente le Linee guida sono state oggetto di confronto e discussione nell'ambito di incontri con i responsabili dei servizi sociali territoriali, il Consorzio della Cooperazione Sociale (Consolida).

Il documento finale, di cui si propone l'approvazione, è quindi la sintesi di quanto emerso nell'ambito del processo partecipativo descritto ed è uno strumento di indirizzo rivolto alle Comunità per la costruzione dei piani sociali territoriali e per la definizione e il consolidamento della loro governance.

Nell'ottica della dinamica di interazione e aggiornamento reciproco tra la programmazione sociale provinciale e i piani sociali di Comunità, le Linee guida sottolineano l'opportunità di partire da una programmazione di Comunità perché più vicina ai bisogni dei cittadini; il piano sociale provinciale sarà infatti redatto anche sulla base di bisogni emersi nell'ambito della programmazione territoriale.

Il documento fornisce una linea metodologica alle Comunità per la formazione dei piani sociali locali in una logica di titolarità, e non più delega, delle funzioni socio assistenziali. In esso sono fornite indicazioni che le singole Comunità potranno adattare agli specifici contesti territoriali.

Le Linee guida individuano inoltre l'oggetto della programmazione identificando le attività socio-assistenziali di livello locale di competenza delle Comunità distinguendole da quelle socio-assistenziali di competenza provinciale e da quelle socio sanitarie delineate alla luce della nuova legge sulla salute.

In materia socio sanitaria, considerata l'opportunità di prevedere un trasferimento graduale di tali attività nella sfera dell'integrazione sociosanitaria che ha regole di programmazione, gestione e valutazione diversificate da quelle attuali**,** il documento prevede – in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa in materia di finanza locale di data 29 novembre 2010 - che a partire dal 2011 siano incardinate nel Fondo per l'integrazione sociosanitaria le prestazioni/attività legate all'affido dei soggetti disabili ai tre centri residenziali per disabili con sede in provincia (A.P.S.P. Centro don Ziglio di Levico, Società Cooperativa Sociale Villa Maria di Isera e Casa Serena di Trento gestita dall'ANFFAS). Con il presente provvedimento si propone inoltre che fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi delle attività e dei servizi sociosanitari, siano confermati i contenuti del "*Protocollo d'intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti*", sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, ad eccezione del punto 1, ove le parole "la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale" sono sostituite dalle parole "la Provincia assume a carico del Fondo per l'assistenza integrata di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute". Per quanto riguarda gli altri interventi sociosanitari è previsto che questi siano gestiti a regime ai sensi della legge

provinciale n. 16 del 2010 a partire dall'anno 2012. Per tutto l'anno 2011 per tali attività si proseguirà con le modalità gestionali attualmente vigenti, salvo diverse determinazioni. Le eventuali proposte di storno di risorse dal fondo socio-assistenziale al fondo per l'assistenza integrata sono sottoposte ad intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali, in forma semplificata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di funzionamento della Conferenza permanente medesima.

In merito alle attività socio-assistenziali di livello provinciale, già attivate sulle leggi provinciali n. 14 del 1991 e n. 35 del 1983, le Linee guida prevedono che si proseguirà per tutto l'anno 2011 con le modalità gestionali attualmente vigenti, salvo diverse determinazioni.

Per la gestione delle attività socio-assistenziali di livello locale, escluse quelle attualmente finanziate ai sensi della legge provinciale n. 35 del 1983**,** il documento prevede che l'importo sul quale le Comunità potranno contare per l'anno 2011 sarà definito in apposito atto di indirizzo e coordinamento che riguarderà, oltre all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che dovranno essere garantite omogeneamente sul territorio, disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti nonché la definizione del corrispettivo per le prestazioni di carattere residenziale e semiresidenziale. Tale atto di indirizzo e coordinamento sarà sottoposto all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'intesa relativa alle presenti Linee guida, delle quali costituirà integrazione operativa e condizione per assumere piena efficacia. Fino alla data dell'adozione di tale atto di indirizzo i livelli essenziali delle prestazioni sono transitoriamente rappresentati dalle tipologie di intervento o servizio socio-assistenziale già erogate sul territorio di riferimento nonché dagli standard quali-quantitativi delle tipologie di intervento o servizio che non potranno essere inferiori a quelli assicurati al 31 dicembre 2010 prorogando così quanto già disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 3051 del 2009. Per quanto riguarda l'attività di concessione dei contributi in conto capitale ad enti pubblici e privati che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria per l'acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi, nonché per l'acquisto, la ristrutturazione e il riattamento di immobili, si proseguirà anche nel 2011 con le modalità attualmente in vigore, salvo diverse determinazioni.

Le Linee guida si articolano in due parti: la prima inquadra gli obiettivi del documento e gli attori coinvolti nella costruzione dei piani sociali di Comunità; la seconda entra nel merito della programmazione operativa.

La prima parte *"Obiettivi e attori"* è strutturata in cinque capitoli che, nel dettaglio, hanno il seguente sviluppo:

- CAPITOLO 1 - C*ontesto della programmazione territoriale:* è specificato il contesto normativo e istituzionale all'interno del quale si svilupperà il processo complessivo di programmazione sociale. Vengono illustrati i riferimenti normativi della pianificazione territoriale ed sono indicate le fasi di sviluppo del processo programmatorio: a seguito della loro approvazione, le Linee guida saranno presentate in un incontro pubblico con i referenti dei servizi sociali territoriali; sarà garantito un intervento di formazione/sostegno ai referenti per i servizi sociali territoriali, per accompagnare la costruzione di una prima stesura del piano sociale di Comunità. Alla fine del 2011 si dovrebbe arrivare alla stesura finale dei piani sociali di Comunità, a cui seguirà un incontro di presentazione dei piani e di bilancio del percorso svolto.

- CAPITOLO 2 - L*'organizzazione della programmazione territoriale:'*è dettagliato il processo di elaborazione dei piani di Comunità, il quale si declina attraverso due livelli di governance, ovvero di responsabilità nel governo dei processi programmatori territoriali: il livello politico e il livello tecnico operativo/comunitario. Viene approfondito il ruolo del tavolo territoriale, organo di consulenza e di proposta che rappresenta il motore della pianificazione con funzione primaria di lettura dei bisogni del territorio, di definizione del piano sociale di Comunità e di individuazione di progettualità sociali appropriate, condivise e partecipate. È infine esplicitato il processo di costruzione e gestione dei piani sociali di Comunità.
- CAPITOLO 3 - *La sussidiarietà orizzontale*: è approfondito il ruolo del terzo settore e della società civile all'interno del processo di governance del territorio, in accordo con il principio di sussidiarietà orizzontale.
- CAPITOLO 4 - *La sussidiarietà verticale*: sono indicate le funzioni che, in base alla normativa vigente e a specifiche intese istituzionali, la Provincia svolge per garantire il necessario supporto ed accompagnamento al processo di programmazione territoriale delle Comunità.
- CAPITOLO 5 - *L'integrazione sociosanitaria*: è inquadrato il tema dell'integrazione sociosanitaria all'interno del contesto di riferimento venutosi a creare anche in seguito all'approvazione della nuova legge provinciale sulla tutela della salute.

La seconda parte "*La programmazione operativa*" è così strutturata:

- CAPITOLO 6 - *Il profilo di comunità*: sono specificati gli ambiti di analisi (caratteristiche morfologiche e demografiche del territorio, situazione del mercato del lavoro, stili di vita e condizioni di salute della popolazione, livello di scolarità, aspetti relativi ai redditi e ai consumi, servizi presenti) che concorrono alla costituzione del profilo di comunità, inteso come lettura ragionata e partecipata dei bisogni della comunità. Sono inoltre specificati opportuni indicatori da utilizzare e fonti informative a cui attingere.
- CAPITOLO 7 - *I livelli essenziali delle prestazioni: le diverse fasi di sviluppo e le connessioni con i piani di comunità:* si entra nel merito del processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia di omogeneità, razionalizzazione e personalizzazione degli interventi su tutto il territorio provinciale. Tale percorso seguirà una logica incrementale, che a partire dalla razionalizzazione e stabilizzazione dei servizi già posti in essere nei territori delle Comunità svilupperà livelli essenziali via via più evoluti.
- CAPITOLO 8 - *L'integrazione operativa con le altre politiche*: per un approccio globale al benessere della collettività un presupposto imprescindibile è l'integrazione tra le diverse politiche (educative, urbanistiche, della casa, del lavoro), integrazione che i piani di Comunità possono opportunamente promuovere.
- CAPITOLO 9 - S*istema di finanziamento del piano sociale di comunità 2011-2013*: è illustrato il sistema di finanziamento transitorio e a regime delle attività trasferite alle Comunità, alla luce del contesto normativo e degli atti esecutivi assunti nel 2010.
- CAPITOLO 10 - *Audit di processo del piano sociale di comunià:* è introdotto succintamente un metodo di apprendimento per accrescere la qualità delle politiche sociali nel loro complesso attraverso l'autoformazione e il benchlearning.

Il documento è inoltre corredato da tre allegati che individuano gli interventi sociosanitari e socio-assistenziali di livello provinciale e locale, alla luce delle Intese

tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali siglate in data 18 dicembre 2009 e 10 giugno 2010 rispettivamente sull'atto di indirizzo e coordinamento per la definizione transitoria dei livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie socioassistenziali di competenza delle Comunità e sull'identificazione e specificazione delle attività di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. b) della legge provinciale n. 3 del 2006.

Al fine di garantire un approccio unitario alla tematica dell'adozione e salvaguardare la specializzazione e qualità degli interventi maturati in questi anni di esperienza, si propone, in parziale modifica della deliberazione di Giunta provinciale n. 1355 del 2010 di specificazione delle attività socioassistenziali di livello provinciale, di modificare il punto relativo alle competenze adottive, prevedendo che queste siano esclusivamente di livello provinciale.

Sul documento sono stati acquisiti rispettivamente in data 9 e 10 dicembre i pareri del Servizio semplificazione, che non ha sollevato nessun rilievo, e del Dipartimento Affari finanziari e programmazione; quest'ultimo ha proposto, fra gli altri, rilievi in merito alla natura giuridica dell'atto di approvazione delle linee guida, alla durata dei piani sociali di comunità, al ruolo dei tavoli territoriali, al raccordo con la programmazione sociosanitaria e alla valutazione dei piani sociali di comunità nonché sul processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. In accoglimento delle osservazioni proposte, l'originaria proposta inoltrata è stata modificata nel senso che l'atto di approvazione delle linee guida è stato qualificato come atto di indirizzo e coordinamento assunto ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006; sul secondo e sul terzo punto sollevati si è rimarcata la natura di opportunità delle indicazioni fornite e quindi la loro compatibilità col quadro legislativo. Sull'argomento dell'integrazione sociosanitaria si sono chiariti alcuni passaggi che risultavano di difficile interpretazione riguardo al raccordo tra programmazione sociale e sociosanitaria. Sulla valutazione dei piani sociali di comunità si è specificato che il ruolo della Provincia nei confronti dei piani sociali di comunità non è valutativo ma di raccordo e standardizzazione e di conseguenza si è modificato anche il titolo del capitolo n. 10. Sui livelli essenziali delle prestazioni a regime si precisa che il documento non detta una disciplina specifica ma delinea solo un processo di costruzione degli stessi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi provinciali n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), n. 13 del 2007 (Politiche sociali nelle provincia di Trento) e n. 16 del 2010 (Tutela della salute nella provincia di Trento);
- viste le Intese tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie siglate in data 18 dicembre 2009 e 10 giugno 2010;
- visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, siglato in data 29 ottobre 2010;
- visti i pareri dei servizi di staff della Provincia espressi con nota prot. S112/2010/400119/2.2/93-10 del 9 dicembre 2010 del Servizio Semplificazione e con mail di data 9 dicembre 2010 del Dipartimento Affari finanziari e programmazione;

- visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso in data 29 dicembre 2010 nel quale è richiesta l'intesa per le eventuali proposte di storno di risorse dal fondo socio-assistenziale al fondo per l'assistenza integrata;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento avente ad oggetto "Linee guida per la costruzione dei piani sociali di Comunità" con i relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che modifica, con riferimento alle competenze adottive, quanto disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 1355 del 2010;

2. di disporre che fino alla data dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai livelli essenziali delle prestazioni, alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti e ai corrispettivi per le prestazioni di carattere residenziale e semiresidenziale, i livelli essenziali delle prestazioni sono transitoriamente rappresentati dalle tipologie di intervento o servizio socio-assistenziale già erogati sul territorio di riferimento nonché dagli standard quali-quantitativi delle tipologie di intervento o servizio che non potranno essere inferiori a quelli assicurati al 31 dicembre 2010, prorogando così quanto già disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 3051 del 2009;

3. di stabilire che l'atto di indirizzo di cui al punto 2, che individuerà anche le modalità di quantificazione delle risorse spettanti ad ogni Comunità, è da sottoporre ad intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali entro 60 giorni dall'intesa per le Linee guida di cui al punto 1;

4. di disporre che l'atto di indirizzo di cui al punto 2. costituisce integrazione operativa e condizione per la piena efficacia delle Linee guida di cui al punto 1;

5. di disporre che fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi delle attività e dei servizi sociosanitari, sono confermati i contenuti del "*Protocollo d'intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti*", sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, ad eccezione del punto 1, ove le parole "la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale" sono sostituite dalle parole "la Provincia assume a carico del Fondo per l'assistenza integrata di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute";

6. di disporre che le eventuali proposte di storno di risorse dal fondo socio-assistenziale al fondo per l'assistenza integrata sono sottoposte ad intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali, in forma semplificata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di funzionamento della Conferenza permanente medesima;

7. di autorizzare l'Assessore Ugo Rossi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza

permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al punto 1, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie.

LCA